

**CONTRATTO TRA L'AZIENDA USL DI MODENA E LA STRUTTURA SANITARIA
PRIVATA ACCREDITATA "EL.SI.DA. S.R.L." PER L'ACQUISIZIONE DI
PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE – ANNI 2022 - 2023.**

Richiamati:

- l'articolo 8-bis, comma 1° del D. Lgs. n.502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni in base al quale "le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies";

- l'art.8-quater, comma 2 del decreto citato, secondo il quale "la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies";

- la legge regionale n. 29/2004 a oggetto "Norme sull'organizzazione e il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale" e ss.mm.ii;

- la legge regionale n. 22/2019 ad oggetto "Nuove norme in materia di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008";

- la Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 426 del 01/03/2000 concernente le linee guida ed i criteri per la definizione degli accordi e dei contratti tra le Aziende USL e i diversi produttori pubblici e privati accreditati;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 262 del 24/02/2003 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

- l'Accordo Quadro tra la Regione Emilia Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di assistenza specialistica ambulatoriale per il triennio 2018-2021 (di seguito denominato Accordo RER/ANISAP) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 167 del 4/02/2019, la cui validità è stata prorogata fino alla stipula di nuovo accordo, come previsto dalla nota della Regione Emilia Romagna Prot. 01.03.2022.021265.U, ad oggetto: "Validità Accordo tra Regione Emilia Romagna e ANISAP di cui alle DGR 167/2019 e 849/2020 e alla cui disciplina e principi è sottoposto il presente contratto;

- la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 849 del 13/07/2020 a oggetto: "approvazione di accordo integrativo dell'accordo già sottoscritto con ANISAP Emilia-Romagna, di cui alla propria deliberazione n.167/2019", la cui validità è stata prorogata fino al 31.03.2022, come previsto nella nota della Regione Emilia-Romagna di cui al punto precedente;

Considerato che:

- l'art. 3 dell'Accordo RER/ANISAP stabilisce che, al fine di regolamentare il rapporto, le parti concordano, in mancanza di un regolare contratto di committenza, il libero accesso a strutture extra aziendali per un importo stabilito in misura uguale per tutte le strutture sanitarie accreditate ANISAP, che viene stabilito in un valore massimo delle prestazioni rese nel corso dell'anno a ciascuna struttura, pari a 15.000,00 euro al netto dei ticket per ogni Azienda di residenza del cittadino. Entro tale importo le prestazioni saranno oggetto di liquidazione secondo la regolamentazione regionale di riferimento; oltre a tale importo le prestazioni non verranno liquidate fatta salva

l'esistenza di un contratto di fornitura stipulato con le Aziende che insistono su un territorio diverso da quello delle Aziende USL di riferimento. Resta salva la facoltà della singola Azienda USL di stabilire appositi contratti ad hoc con strutture sanitarie che insistono sul territorio diverso da quello della Azienda USL di riferimento.

- che verso la Struttura Privata si è registrato un flusso consistente, continuativo e sistematico di pazienti modenesi, tale da rendere opportuno, ai fini del governo della mobilità sanitaria e della certezza della spesa, stipulare il presente contratto compatibilmente con le risorse economiche previste dall'art.3 dell'Accordo RER/ANISAP citato;

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale, con sede in Modena, Via San Giovanni del Cantone n. 23, C.F. 02241850367, in persona della Direttrice Generale Dott.ssa Anna Maria Petrini, nata a Porto San Giorgio (FM) il 07.11.1969 nella sua qualità di legale rappresentante

E

La struttura privata "El.Si.Da. S.r.l." (di seguito denominato anche come la "Struttura Privata"), con sede legale in San Giovanni in Persiceto (BO), Viale Minghetti n.4, P.IVA 01514181203, nella persona dell'Ing. Michele Corti, nato a Como il 27.12.1978 nella sua qualità di legale rappresentante.

Premesso che il presente contratto è redatto in un unico esemplare informatico

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1: REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE CONTRATTUALE

La Struttura Privata è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto:

1. in possesso di autorizzazione sanitaria all'esercizio delle attività contrattate;
2. accreditato istituzionalmente, da ultimo con Determinazione del Direttore

Generale Cura alla Persona, Salute e Welfare n. 14060 del 02.12.2010;

ART. 2: OGGETTO

Il presente contratto, con la finalità specifica di programmare e governare i flussi di mobilità sanitaria nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna, disciplina la fornitura delle prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte della Struttura Privata ai cittadini residenti nella provincia di Modena, utilizzando il Budget previsto dall'art.3 dell'Accordo RER/ANISAP destinato alla mobilità infraregionale. Si conviene che l'Accordo RER/ANISAP funga da intesa quadro per la contrattazione locale; le disposizioni dello stesso, pertanto, fino all'approvazione del nuovo accordo, si intendono richiamate integralmente salvo diversa e specifica pattuizione. Resta inteso che le eventuali novità normative, nazionali e regionali, nonché eventuali nuovi accordi per la regolamentazione della specialistica ambulatoriale privata - se e in quanto espressamente applicabili alla Struttura Privata- siglati dalla Regione Emilia Romagna nel corso di validità del presente contratto, saranno applicate di diritto, comportando la decadenza automatica di tutte le clausole del presente contratto incompatibili con le stesse.

ART. 3 : BUDGET E TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Relativamente al 2022, ferma restando la possibilità, in corso d'anno, di variazione del budget complessivo e dei corrispondenti volumi di attività, nella misura prevista dalla normativa nazionale e regionale che dovesse eventualmente intervenire, i contenuti assistenziali, le tipologie, le quantità di prestazioni specialistiche oggetto del presente contratto e la relativa valorizzazione economica sono di seguito riportate:

Poliambulatorio Medica di El.Si.Da. di San Giovanni in Persiceto (BO)

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ANNO 2022	ANNO 2022		
	Codici	BUDGET ORDINARIO	BUDGET STRAORDINARIO
RM cerebrali *	88.91.1 - .4	305.000,00	37.000,00
RM spinali *	88.93 e 88.93.1		
RM muscoloscheletriche **	88.94.1 e .2	60.000,00	
TOTALE COMPLESSIVO	402.000	365.000,00	37.000,00

* Su tali prestazioni la struttura privata applicherà uno sconto sulle tariffe del nomenclatore regionale pari al 15%. I budget delle prestazioni di RM spinali e RM cerebrali sono trasversabili. ** Su tali prestazioni la struttura privata applicherà uno sconto sulle tariffe del nomenclatore regionale pari al 25%.

N.B.:

La struttura potrà erogare solo le prestazioni per le quali è accreditata, pertanto, ne è responsabile direttamente in caso di inadempimento

Le prestazioni di TAC e RMN con mdc che possano rivelarsi necessarie, in sostituzione delle stesse senza mdc, saranno disposte direttamente dallo specialista presso la struttura privata e sono comprese nel budget complessivamente assegnato. In pratica, a fronte di una prescrizione di TAC/RM senza mdc, qualora in corso di erogazione della stessa il professionista ravveda la necessità di utilizzare il mdc, dovrà provvedere alla erogazione della prestazione con mdc, codificando e addebitando solo quest'ultima.

Il budget straordinario, coerentemente con quanto descritto nel contratto di fornitura, non è storicizzabile in quanto dedicato a situazioni critiche che possono evolversi nel tempo. All'interno del budget straordinario le agende relative al sottobudget straordinario dovranno avere una proiezione quadrimestrale.

La struttura aderisce alla rete informatica "Progetto Sole" e del "Fascicolo Sanitario Elettronico" al fine di favorire la condivisione delle informazioni sanitarie dei pazienti che hanno in cura.

A) Tipologie di budget

Nella scheda economica soprastante vengono individuate due tipologie di budget:

“ordinario”, destinato alla programmazione ordinaria e “straordinario”, non storicizzabile, volto a ripristinare i tempi d’attesa previsti dalla normativa regionale.

- Budget ordinario: aspetti specifici

Relativamente al budget ordinario, la Struttura Privata si impegna a:

- garantire la costante disponibilità delle agende di prenotazione, con proiezione temporale annuale nella misura del 70% delle prestazioni complessive e quadrimestrale per la parte restante corrispondente al 30%;
- ripartire uniformemente l'offerta prestazionale su tutto l'arco dell'anno (12 mesi).

- Budget straordinario: aspetti specifici

Il budget straordinario presenta le seguenti caratteristiche:

- Non è storicizzabile;
- E' finalizzato all'abbattimento dei tempi di attesa;
- Viene gestito con fatturazione separata;
- Non può essere riconvertito in altre tipologie di budget.

B) Commesse straordinarie/urgenti.

In corso d'esecuzione del contratto, l'Azienda USL può chiedere, in aggiunta al budget indicato nella scheda economica soprastante, commesse straordinarie urgenti e non preventivabili dirette a ripristinare i tempi di attesa previsti dalla normativa regionale. Tali commesse saranno richieste direttamente via email e inviate successivamente a mezzo PEC, dal servizio Acquisti e Contratti Prestazioni Sanitarie, su indicazione dell'U.O. Gestione delle attività di Specialistica Ambulatoriale e della direzione aziendale dell'Azienda USL. Per tali commesse verranno definite, a seconda della necessità del momento, sia il budget che l'eventuale numero di prestazioni. Quest'ultimo è da ritenersi indicativo mentre il budget complessivo annuale relativo a ciascuna tipologia di prestazione (comprendente i singoli budget) rappresenta il tetto invalicabile che soggiace al principio generale del "budget fisso e tariffa variabile". Non è ammessa la riconversione con altri budget. Tali prestazioni richiedono una evidenza separata nella fattura con l'apposizione della dicitura "commessa straordinaria".

C) Disposizioni di carattere generale

La Struttura Privata potrà erogare prestazioni fino al volume annuale risultante dal contratto rispettando l'ammontare dei singoli budget (ordinario e straordinario), fatte salve eventuali integrazioni concordate. In caso di sovrapproduzione delle prestazioni e di conseguente esubero dei singoli budget concordati, alla Struttura

Privata non verrà riconosciuto alcun valore economico aggiuntivo e il rispetto degli stessi avverrà per riduzione della remunerazione tariffaria (budget fisso e tariffa variabile), fatti salvi gli eventuali accordi integrativi. Con riferimento al budget ordinario, il verificarsi del superamento del tetto complessivo di spesa non esime la Struttura Privata dal garantire comunque (mantenendo aperte le agende di prenotazione), a budget invariato, l'erogazione in regime costante delle prestazioni fino alla scadenza dell'anno di riferimento. Non rientrano nella composizione del budget le prestazioni erogate a favore dei residenti nei territori di riferimento di altre aziende USL della Regione Emilia-Romagna o in altre regioni, dei non iscritti al SSN anche se coperti da disposizioni internazionali e/ o convenzionali in materia di reciprocità.

ART. 4: MODALITA' DI ACCESSO E RISCOSSIONE TICKET.

Per le modalità di accesso e di erogazione la Struttura Privata è tenuta a rispettare le indicazioni aziendali (si rimanda alla pagina pubblicata sul sito internet dell'AUSL all'indirizzo www.ausl.mo.it/cup). In particolare, si evidenzia che con lettera Prot. AUSL n.0069781/19 del 22/8/19 sono state fornite indicazioni per la gestione della fase di prenotazione ed erogazione della prestazione in caso di mancata esibizione del promemoria cartaceo di ricetta. Le prestazioni, prescritte sul ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, salvo eccezioni espresse, possono essere prenotate mediante i canali di accesso dell'Azienda USL sia presso la Struttura Privata, attraverso l'utilizzo del gestionale CUP aziendale. Di norma, il ticket, se dovuto, sarà riscosso dalla Struttura Privata nella misura e con le modalità richieste dalla normativa e dalle circolari aziendali vigenti.

Prescrizione unica con prestazioni su accessi diversificati		
CASO	CODICE A BARRE SU RIEPILOGO COSTI	INCASSA
AUSL + AUSL	si	AUSL

AUSL + privato	si	AUSL
AUSL + Policlinico	si	AUSL
Policlinico + Policlinico	si	Policlinico
Policlinico + privato	si	Policlinico
Osp. SAS. + Osp. SAS	si	SAS
Osp. SAS + Policlinico	si	Policlinico
Osp. SAS + AUSL	si	AUSL
CASO	CODICE A BARRE SU RIEPILOGO COSTI	INCASSA
Osp. SAS. + privato	si	SAS
privato + privato	no	il primo erogatore

Il ticket dovrà essere riscosso al momento dell'effettuazione della prestazione e, solo per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, in via del tutto eccezionale, all'atto della consegna del referto. Nel caso in cui l'utente non paghi il ticket dovuto, la Struttura Privata è tenuta a non consegnare il referto e a comunicare la situazione in atto al Distretto di residenza del paziente, al fine di gestire correttamente l'evento e di permettere all'Azienda USL di attivare la procedura di recupero ticket. I casi particolari in cui l'utente non abbia pagato il ticket e dal referto si evidenzino pericoli immediati per la sua salute, saranno gestiti direttamente dal direttore sanitario o dal medico specialista della Struttura Privata. Per quanto concerne il sistema di pagamenti elettronici pagoPA da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti indicati all'articolo 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n. 82/2005, in corso d'anno, potranno essere previste e concordate tra le parti gli eventuali protocolli operativi in relazione agli adempimenti definiti dagli Enti competenti. Se il referto non viene ritirato, la Struttura Privata addebiterà l'intero importo della prestazione all'Azienda USL, al netto del ticket se già pagato dall'utente, allegando alla fattura il referto non ritirato in originale in busta chiusa. La Struttura Privata si impegna ad organizzare l'erogazione delle prestazioni nel pieno rispetto dei criteri di equità di accesso e di appropriatezza organizzativa di cui alla normativa vigente e, pertanto, con regolarità,

continuità nei tempi previsti dal quadro normativo regionale, in modalità tali da garantirne la fruizione costante nell'arco di tutto il periodo di riferimento del contratto, secondo l'ordine cronologico di presentazione e quanto previsto dagli eventuali protocolli adottati dall'Azienda USL. La Struttura Privata si impegna inoltre ad una gestione efficiente delle agende attraverso:

a) la gestione separata delle agende che si riferiscono a prestazioni:

- erogate in ordinario
- budget straordinario

b) l'utilizzo di un'unica agenda di prenotazione per RM eseguite con e senza metodo di contrasto;

c) limitatamente al budget ordinario, la costante disponibilità delle agende di prenotazione, con proiezione temporale annuale nella misura del 70% delle prestazioni complessive e quadrimestrale per la parte restante corrispondente al 30%.

Fermo restando il budget attribuito alla Struttura Privata, al fine di garantire un governo dell'offerta senza soluzione di continuità, l'Azienda USL, salvo diversa comunicazione da parte della Struttura Privata accreditata, in caso di mancata presentazione/proiezione delle agende, potrà provvedere a mantenere aperte le stesse programmando i posti secondo la prenotazione relativa all'ultimo mese oggetto di offerta. La responsabilità della gestione delle agende, degli utenti prenotati e delle eventuali variazioni è a carico della Struttura Privata mentre l'Azienda USL è responsabile del corretto inserimento a CUP dei calendari inviati dalla Struttura Privata stessa. Qualora non venga garantita la disponibilità delle agende, l'Azienda USL si riserva la facoltà di ridurre o eliminare dal budget complessivo le prestazioni sanitarie per le quali non sia stato possibile effettuare una regolare programmazione.

La Struttura Privata si impegna all'adozione di un modello informatizzato di invio dei calendari secondo le indicazioni dell'Azienda USL.

La Struttura Privata si impegna ad effettuare la refertazione in tempo reale, a seconda della tipologia di prestazione, nel rispetto degli standard indicati nella DGR n. 2142 del 2000, "Semplificazione dell'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali", con particolare riferimento al modello di referto specialistico, che deve contenere il quadro clinico (compresa l'anamnesi), gli accertamenti praticati, le conclusioni diagnostiche e i suggerimenti orientativi per il medico curante.

ART. 5: SPECIFICITA' DI ALCUNE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

-TAC e Risonanze Magnetiche

Le prestazioni di TAC e RMN con mdc che possano rivelarsi necessarie, in sostituzione delle stesse senza mdc, saranno disposte direttamente dallo specialista presso la Struttura Privata e sono comprese nel budget complessivamente assegnato. In pratica, a fronte di una prescrizione di TAC/RM senza mdc, qualora in corso di erogazione della stessa il professionista ravveda la necessità di utilizzare il mdc, dovrà provvedere alla erogazione della prestazione con mdc, codificando e addebitando solo quest'ultima.

ART. 6: REQUISITI DI QUALITÀ

La Struttura Privata si impegna a che le attività programmate siano rese con continuità e regolarità, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione sotto i diversi aspetti igienico-sanitario, protezionistico, di sicurezza, di professionalità, di regolarità documentale e di qualità globale. Si impegna a dare immediata comunicazione ai responsabili dell'Azienda USL direttamente interessati, delle interruzioni che, per carenza dei predetti requisiti, ovvero per giusta causa o per giustificato motivo, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni. L'Azienda

USL comunicherà tempestivamente ogni evento che possa incidere sull'attuazione del servizio o sulla compiuta esecuzione del presente contratto, oltre che ogni eventuale necessità di riapertura della contrattazione a seguito di importanti eventi imprevisti, di carattere gestionale, normativo, epidemiologico o programmatico.

L'attività contrattata deve essere tuttavia immediatamente sospesa, anche parzialmente, nel caso di accertate e comprovate gravi carenze professionali, tecnologiche o strumentali che possano pregiudicare la sicurezza degli assistiti.

La Struttura Privata garantisce inoltre la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi e la regolare registrazione delle prenotazioni e tenuta delle liste d'attesa sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario secondo quanto previsto e disciplinato dall'articolo 3, comma 8 della Legge n.724/94. Particolare rilievo assume la corretta informazione resa al paziente sui percorsi diagnostici e/o terapeutici relativi alle patologie trattate oltre che sulle modalità e i riflessi amministrativi delle prestazioni.

La Struttura Privata si impegna:

- a partecipare al "Gruppo miglioramento qualità delle prestazioni RM Neurologiche e Muscoloscheletriche per i residenti modenesi", costituito da professionisti pubblici e privati e ad adeguarsi alle direttive e alle linee-guida condivise dal Gruppo partecipando, altresì, agli audit clinici sulla base dell'organizzazione dell'Azienda USL;

- a comunicare al Servizio di Ingegneria Clinica dell'Azienda USL ogni variazione (aggiornamento/sostituzione di apparecchiatura) apportato alla/e tecnologia/e per la Risonanza Magnetica in uso;

- a garantire la partecipazione dei propri professionisti agli incontri di informazione e audit organizzati dalla Azienda USL sul tema della prescrizione farmaceutica e specialistiche. La Struttura Privata si impegna, altresì, a garantire che i professionisti

interessati aderiscano alla Procedura di Compilazione dei Referti che sarà approvata dalla Commissione Interaziendale sulla Appropriatezza Prescrittiva e volta a favorire l'attività di audit clinico interdisciplinare.

La Struttura Privata si impegna ad applicare le indicazioni nazionali, regionali e aziendali in materia di prevenzione della diffusione della pandemia da COVID – 19 ed eventuali ulteriori disposizioni e/o aggiornamenti che dovessero intervenire nel periodo di validità del presente contratto. Resta inteso che le parti potranno regolare, mediante scambio di corrispondenza, eventuali soluzioni a questioni specifiche derivanti dall'applicazione pratica delle suddette disposizioni.

ART. 7: MODALITA' DI FATTURAZIONE E REMUNERAZIONE

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe approvate dalla Regione Emilia Romagna e contenute nell'apposito nomenclatore tariffario, secondo quanto prescritto dall'art 8-sexties, comma 4° del Decreto Legislativo 229/99, fatte salve eventuali diverse tariffe specificamente concordate. La Struttura Privata, in conformità alle circolari regionali, addebiterà all'Azienda USL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale ed emetterà la fattura elettronica mensile, redatta ed inviata secondo le indicazioni previste dall'azienda, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza.

Relativamente alle RM cerebrali e spinali la Struttura Privata applicherà lo sconto pari al 15% sulle tariffe del nomenclatore regionale (NTR) in vigore al momento dell'erogazione della prestazione. I budget delle prestazioni di RM spinali e RM cerebrali sono trasvasabili; per quanto riguarda le RM muscoloscheletriche la Struttura Privata applicherà lo sconto pari al 25% sulle tariffe del NTR. La tariffe sono da considerarsi al lordo rispetto alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria.

Le fatture o i relativi allegati dovranno indicare il totale delle prestazioni effettivamente

erogate (comprese quelle integralmente remunerate dal ticket) per conto e a carico del SSN, l'importo lordo corrispondente, l'indicazione dello sconto degli sconti e gli eventuali ticket riscossi ed il netto risultante. Non vanno incluse nella fatturazione riferita al presente contratto le prestazioni pre e post ricovero, che ai sensi dell'art.1, comma 18 della Legge Finanziaria n.662/96, rientrano nella tariffa del ricovero stesso. Tali prestazioni, infatti, dovranno essere fatturate direttamente alla struttura ospedaliera pubblica/privata che effettuerà o avrà già effettuato il ricovero.

In caso di eventuali contestazioni sulla congruità delle prestazioni effettuate, ovvero sugli importi fatturati, la Struttura Privata inoltrerà regolare nota di accredito entro i 20 giorni successivi alla contestazione oppure potrà controdedurre nel rispetto degli stessi termini. In assenza di controdeduzioni relative alle contestazioni sulla congruità delle prestazioni effettuate e in assenza di emissione della nota di credito entro i 20 giorni successivi alla notifica della contestazione, la relativa fattura di riferimento verrà sospesa per l'intero importo. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura specificando che tutti i pagamenti avranno valore di acconto, salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA).

- Prestazioni da fatturare in un unico documento anche se in separata evidenza:

La Struttura Privata si impegna a distinguere nella stessa fattura, indicandole in separata evidenza, le prestazioni erogate in:

- ordinario
- budget straordinario e commessa straordinaria

- Prestazioni da fatturare separatamente:

Formeranno oggetto di distinta fatturazione le prestazioni erogate:

- ai cittadini residenti fuori dalla Regione Emilia Romagna;
- ai cittadini comunitari (o provenienti da Paesi che hanno stipulato con il

Nostro un reciproco accordo), in temporaneo soggiorno in Italia, che siano in possesso della TEAM (tessera europea di assicurazione malattia) o di attestato equivalente e della prescrizione del Medico di Medicina Generale sul cui retro sono stati inseriti i dati relativi all'assistito.

Agli uffici competenti all'effettuazione dei controlli sarà inviata: copia della Team/Attestato equivalente e la prescrizione medica in originale.

- ai cittadini extracomunitari irregolarmente e temporaneamente presenti in Italia in possesso di codice/tessera STP e PSU. Alla fattura deve essere sempre allegata copia del tesserino STP. Limitatamente agli STP, si ricorda che dal tesserino deve risultare la condizione di indigenza ai fini del riconoscimento dell'eventuale esenzione del ticket. Per i PSU la normativa prevede l'esenzione automatica.

- Prestazioni da non fatturare all'Azienda USL di Modena:

La fatturazione delle prestazioni fruite da cittadino straniero iscritto al SSN con tessera rilasciata da altra Azienda USL, seguirà le regole di fatturazione valide per i non residenti nell'Azienda USL di Modena.

L'Azienda USL dichiara, inoltre, che i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti ma non iscritti al SSN devono essere muniti di apposita polizza assicurativa e pagare in proprio le prestazioni sanitarie fruite secondo le tariffe approvate dalla stessa Struttura Privata. Per le prestazioni d'urgenza rimaste insolute la Struttura Privata potrà rivolgersi, ai fini del rimborso, direttamente alla Prefettura competente del territorio (circolare Ministero della Sanità n ° 5 del 20 marzo 2000).

ART. 8: PROGETTO SOLE

Ai sensi della DGR 603/2019 sul Piano Regionale delle Liste di attesa 2019-2021, la Struttura Privata è tenuta ad entrare nella rete informatica "Progetto Sole" e Fascicolo

Sanitario Elettronico per favorire la condivisione delle informazioni sanitarie dei pazienti che hanno in cura, con oneri a proprio carico.

In particolare, secondo quanto previsto dalla DGR sopra citata:

- devono essere implementate tutte le funzionalità necessarie all'ingresso nella rete sole in particolare finalizzate alla erogazione delle ricette SSN e all'invio del referto al Fascicolo Sanitario Elettronico;
- devono essere assicurate tutte le funzionalità necessarie alla visualizzazione ed erogazione delle ricette dematerializzate, secondo le regole previste dal flusso ministeriale;
- deve essere consentita la consultazione delle informazioni relative al pagamento del ticket, attraverso l'integrazione degli applicativi o con altre modalità operative concordate con le Aziende sanitarie.

La Struttura Privata, pertanto, si impegna a collaborare con l'Azienda USL per gli adempimenti operativi necessari.

ART. 9: NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Azienda USL di Modena e la Struttura Privata. danno reciprocamente atto che ciascuna parte resta Titolare autonomo del trattamento dei dati dei pazienti, impegnandosi al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR e D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) ed in particolare dei principi di liceità e di minimalizzazione del trattamento. Ciascuna parte si impegna altresì ad adottare le misure tecniche e organizzative più opportune per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati e per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale utile alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di flussi informativi. Le parti concordano inoltre che ciascuna sarà responsabile della corretta

applicazione della citata normativa, manlevando sin da ora l'altra parte da qualsiasi e qualsivoglia conseguenza negativa, anche indiretta (ivi compresi eventuali danni di immagine), che dovesse derivare da un parziale o mancato adeguamento alla normativa stessa. Le parti infine danno atto che, con espresso riferimento al servizio di prenotazione delle prestazioni tramite SSN, eventualmente erogato dalla Struttura Privata sul sistema di prenotazione ISESWEB messo a disposizione dall'Azienda USL di Modena, quest'ultima resta unico Titolare del trattamento, provvedendo a designare con atto separato la Struttura Privata quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR e a fornire le necessarie indicazioni affinché il trattamento dei dati personali sia conforme ai requisiti del GDPR, e idoneo a tutelare i diritti degli interessati.

ART. 10: MONITORAGGIO E CONTROLLO

La Struttura Privata uniforma la propria attività di rilevazione e codifica delle prestazioni alle specifiche disposizioni regionali attivando nei confronti dell'Azienda USL di Modena il flusso informativo instaurato nei confronti del competente Assessorato regionale alla Sanità secondo le disposizioni vigenti che regolamentano il flusso ASA, con la medesima cadenza temporale e i medesimi contenuti di informazione. Del contenuto del flusso ASA la Struttura Privata risulta essere la sola titolare e responsabile in ordine alla completezza e, di conseguenza, in ordine agli eventuali scarti. Per i controlli si rinvia a quanto specificamente previsto dall'art. 8 dell'Accordo RER/ANISAP, sottolineando che l'Azienda USL si riserva in ogni caso tutte le attività di ispezione e controllo riferite, dalla legislazione vigente alla propria competenza. Le parti si impegnano a verificare periodicamente l'andamento della produzione e della regolarità del flusso informativo, attraverso incontri periodici da concordare congiuntamente.

ART. 11: ADESIONE AL FLUSSO GrAp GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE

In caso di possesso di grandi apparecchiature sanitarie, la Struttura Privata aderisce al "Flusso GrAp" (Grandi Apparecchiature Sanitarie) in ottemperanza a quanto previsto dal DM 22.04.2014 e si impegna, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, a ottemperare a quanto previsto in ordine all'obbligo informativo di cui alla nota della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare prot. 06879/21 del 29.01.2021. La Regione Emilia Romagna è tenuta alla verifica, da parte del Comitato LEA, degli adempimenti previsti dall'art. 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23/03/2005 in merito al monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie.

ART. 12: INCOMPATIBILITA' - ALTRI OBBLIGHI - CLAUSOLA RISOLUTIVA

L'Azienda USL, ai sensi della L. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013 ss.mm.ii., dichiara di aver adottato con Delibera n. 115 del 31.03.2021 il "Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023" e con delibera n. 143 del 29.08.2018 il "Codice di Comportamento Aziendale" di cui al DPR. 62/2013. Tali atti risultano pubblicati sul sito internet aziendale e sono accessibili all'indirizzo:

<http://www.ausl.mo.it/integrita>

<http://www.ausl.mo.it/trasparenza>

L'Azienda USL e la Struttura si impegnano a dare piena attuazione delle regole e principi in essi contenuti.

La Struttura Privata, richiamato il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa nazionale vigente e dall'art. 7 dell'Accordo RER/ANISAP, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate di prevedere nel proprio organico, in toto o parzialmente, consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità, che si deve intendere riferito all'attività professionale sanitaria ivi

compresa l'attività libero-professionale nei confronti di pazienti paganti in proprio.

Con cadenza annuale e ogni qualvolta si verificano modifiche in seno all'organico, la Struttura Privata si impegna a fornire all' Azienda USL l'elenco nominativo del personale dipendente e dei propri collaboratori.

Tramite i propri funzionari opportunamente identificabili, l'Azienda USL potrà effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali ispezioni presso la Struttura Privata ai fini dell'accertamento di quanto previsto dal presente articolo.

L'accertata esistenza delle situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa formale diffida all'eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e successiva perdurante inadempienza. La valutazione operata dall'Azienda sulla gravità dell'inadempimento ai fini dell'applicazione della Clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. citato, dovrà tenere conto della comprovata buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della Struttura privata.

Inoltre, la Struttura Privata si impegna:

- all'osservanza di quanto previsto dall'art. 41, comma 6, del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che si declina ulteriormente: si impegna espressamente a prevedere sul proprio sito aziendale, nell'apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata, secondo i tempi e le modalità concordati con l'Azienda USL;

- all'osservanza di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del Decreto legislativo n. 165/2001, che si declina ulteriormente: si impegna espressamente a non

impiegare nella propria struttura il personale che, negli ultimi tre anni di servizio, ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Azienda nei confronti della Struttura medesima. Tale vincolo si protrae nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l'Azienda. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto alla Struttura Privata che li avesse conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART.13: EFFICACIA E VALIDITA'

La validità della parte normativa del presente contratto è stabilita in due anni e decorre dal 01/01/2022 al 31/12/2023, fatta salva la necessità di procedere a modifiche in conseguenza di nuove e diverse disposizioni normative o programmatiche, nazionali, regionali o locali, ove non automaticamente applicabili.

Le previsioni di ordine economico e prestazionale hanno, invece, validità annuale e potranno essere rinnovate per l'anno successivo anche con mero scambio di corrispondenza. Nelle more dell'adozione della nuova determinazione economica, salvo diversa disposizione scritta dell'Azienda USL, verranno osservate le schede economiche originarie dell'anno precedente. Qualora le parti non riescano ad addivenire alla conclusione del nuovo contratto entro il 31/12/2023, si conviene, per garantire senza soluzione di continuità l'attività assistenziale, che il presente contratto continui ad esplicare la propria efficacia fino al 30/06/2024 secondo le determinazioni economiche dell'anno precedente. Verranno applicate di diritto tutte le disposizioni normative, nazionali e regionali che dovessero intervenire nel corso di esecuzione del contratto. La validità del contratto è condizionata dalla permanenza dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della Struttura Privata. L'Azienda USL, inoltre, si

riserva la facoltà di recesso immediato dal contratto nel caso in cui, nella gestione e proprietà della Struttura Privata, vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura.

ART. 14: FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Modena. Le parti si impegnano, tuttavia, ad esperire preventivamente una bonaria composizione.

ART. 15: REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE

Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 6, co. 6 del D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972, è assolta dall'Azienda USL di Modena; le spese di bollo sono a carico della controparte.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

ART. 16: NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non concordato con il presente accordo si rinvia ai protocolli operativi distrettuali, alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili.

ART. 17: CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte dichiara di avere preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente l'articolo 12 "Incompatibilità - altri obblighi - clausola risolutiva espressa", l'articolo 13 "Efficacia e validità" e l'articolo 14 "Foro competente" del presente contratto.

La Struttura Privata che accetta: (El.Si.Da. S.r.l.)

Firmato digitalmente

Letto, confermato e sottoscritto, in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

La Direttrice Generale

Il Legale Rappresentante

Azienda USL di Modena

El.Si.Da. S.r.l.

Dott.ssa Anna Maria Petrini

Ing. Michele Corti

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Imposta di bollo assolta come documento informatico, ai sensi del DMEF 17 Giugno 2014.

Importo bollo € 80